

ATTO STRAGIUDIZIALE
DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

AL MIUR

Viale Trastevere 70 – ROMA

Al Dirigente dell'A.T. di NAPOLI - (Ufficio valutatore dell'istanza di trasferimento)

Via Ponte della Maddalena, 55 cap. (80142)

Al Dirigente dell'A.T. di VERONA - (Ufficio che ha assegnato il trasferimento)

Via Caduti del Lavoro, 3 cap. (97124)

Al Dirigente dell'A.T. di CASERTA - (Ufficio che si rivendica per il trasferimento)

Via Ceccano, 24 cap. (81100)

La sottoscritta GELOSO MARIA PIA nata a Caserta il 16/07/1975, residente in [redacted]

[redacted] -tel. [redacted] - email: [redacted]

RICORRE AVVERSO il trasferimento disposto dal MIUR e pubblicato con Decreto del Dirigente dell'A.T. di VERONA e premette:

1. è stata immessa in ruolo il 27.11.2016 per la Scuola Primaria, fase C.
2. ha prodotto istanza di trasferimento per l'a.s. 2016/17 in piena sintonia con il dettato dell'O.M. 241/2016 e del CCNI 8 Aprile 2016.
3. L'istanza è stata valutata dall'Ambito territoriale di Napoli, che ha attribuito punti **24 + 6** ricongiungimento e riconosciuta la precedenza ex **L. 104/92 Art. 21**, come risulta dalla notifica presente su istanze on line.
4. dal movimento nazionale trasferimenti predisposto dal MIUR e pubblicato dall'A.T. di Verona il 29 luglio 2016 risulta trasferito a Ambito 2 Verona senza precedenza L. 104.
5. Ha indicato quale prima preferenza scuole e/o ambiti della Provincia di Caserta, ambito 7 e tutta la Provincia nonché tutti i CSA della Campania, sedi nelle quali risultano trasferiti docenti senza alcuna precedenza, addirittura con punteggio inferiore a quello della diffidante, ad esempio: 1- Di Biase Rosa (CE L. 104 punti 12); 2-Di Maio Filomena (CE L. 104 punti 18); 3-Gentile Viviana (CE L.104 punti 19); 4-Massa Raffaella (CE L.100/87 punti 21); 5-Orabona Pasqualina (CE L.104 punti 219); tanto senza considerare colleghi trasferiti a Caserta, Napoli (Cagnassi Annalisa punti 8 L. 104); Salerno (Coccaro Rosa punti 3); Benevento (Colangelo Maria Grazia punti 15) e Campania tutta, con punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza precedenza alcuna.
6. La L.104/92 impone che al soggetto portatore di handicap superiore a due terzi venga concessa precedenza assoluta all'atto della scelta della sede. La norma intende con questo salvaguardare il soggetto portatore di handicap anche dalle implicazioni psicologiche che la sua condizione fisica impone e non prevede limitazione alcuna all'esercizio di tale diritto. Anche ogni tentativo di limitarlo ad una sola Provincia e/o ambito, quindi di vanificarlo, come nel caso di specie, è aperta violazione di norma e disattenzione del dettato costituzionale.

Per quanto innanzi il trasferimento disposto dal MIUR per il diffidante è illegittimo e va revocato per reiterate e molteplici violazioni di O.M. e CCNI, essendo reale e concreto il proprio diritto ad ottenere nell'ordine e per norma sedi della provincie di Caserta, Napoli, Benevento, Avellino e Salerno. Va inoltre valutata come estremamente grave la violazione della L. 104/92, che produce danni di notevole entità di ordine morale, materiale, psicologico al diffidante, che saranno in ogni caso successivamente reclamati in altra sede.

P.Q.M.

La sottoscritta GELOSO MARIA PIA

CHIEDE

Che in accoglienza del presente gravame venga revocato il trasferimento per Verona e attribuito il trasferimento per la provincia di Caserta

INVITA E DIFFIDA

Il MIUR, nelle persone di quanti sono obbligati ad agire a termini di Legge ad apportare le opportune rettifiche e a soddisfare quanto legittimamente richiesto entro e non oltre il 31 Agosto 2016, anche per i danni materiali, esistenziali, morali, subiti e subendi prodotti dall'agire illegittimo del MIUR, che sarebbero dilatati dall'obbligo di assumere servizio entro il 1° Settembre 2016.

Il presente atto costituisce messa in mora dei diffidati ex L. 241/90.

Salvezze tutte.

Caserta,04/08/2016

IN FEDE


